



Legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazional-socialisti (LDSN)

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina il divieto di utilizzare, portare, mostrare e diffondere pubblicamente simboli nazional-socialisti.

² Non si applica ai simboli religiosi esistenti che sono identici o assomigliano a simboli nazional-socialisti.

Art. 2 Simboli vietati ed eccezioni

¹ È vietato utilizzare, portare, mostrare e diffondere pubblicamente simboli nazional-socialisti, quali bandiere, distintivi, emblemi, gesti, slogan o forme di saluto o loro varianti oppure oggetti che raffigurano o contengono tali simboli o loro varianti, quali scritti, registrazioni sonore o visive o immagini.

² Il divieto non si applica se tali simboli sono utilizzati, portati, mostrati e diffusi pubblicamente per scopi:

- a. educativi;
- b. culturali e artistici;
- c. storici;
- d. giornalistici, o

RS ...

¹ RS 101

² FF ...

e. scientifici.

Art. 3 Confisca di oggetti

Gli oggetti che hanno servito a contravvenire al divieto di cui all'articolo 2 capoverso 1 sono confiscati secondo l'articolo 69 del Codice penale³.

Art. 4 Punibilità

Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 2 capoverso 1 è punito con una multa fino a 1000 franchi.

Art. 5 Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 6 Modifica di un altro atto normativo

La legge del 18 marzo 2016⁴ sulle multe disciplinari è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. a n. XY

¹ È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista:

a. in una delle seguenti leggi:

XY. legge federale del ...⁵ sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti.

Art. 7 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ RS 311.0

⁴ RS 314.1

⁵ RS